

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 12.6.2020 La Nuova Procedura Civile, 3, 2020 Vice direttore: **Stefano AMORE**

Centro Studi



Edizioni

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Avvocato dello Stato) -Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Principi fondamentali della materia di ammissione allo stato passivo e relativa opposizione

Occorre rammentare alcuni principi fondamentali che vengono ad innervare l'intera materia dell'ammissione allo <u>stato passivo</u> e dell'opposizione alla stessa (procedimento compreso), e cioè che:

- 1) il procedimento di opposizione allo stato passivo è retto dalle regole ordinarie in tema di onere della prova, con la conseguenza che grava sull'opponente (attore) fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito mentre graverà sulla curatela l'onere di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione;
- 2) tuttavia, nel procedimento di accertamento del passivo il curatore deve essere considerato terzo sia rispetto al fallito sia rispetto ai creditori concorsuali e, pertanto, al predetto curatore non sono opponibili i crediti non aventi data certa;
- 3) il procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio, con la rilevante conseguenza che in esso non possono essere avanzate

domande nuove che non siano già contenute nell'istanza di ammissione al passivo operando il principio della immutabilità della domanda;

- 4) per contro, poiché nel giudizio di opposizione allo stato passivo è lo stesso creditore opponente ad avere la veste di attore, mentre il curatore che contesti la pretesa assume quella di convenuto, nulla impedisce nei limiti in cui le regole del processo di cognizione lo consentono al curatore di far valere, in via di eccezione, ragioni di infondatezza della pretesa del ricorrente diverse da quelle enunciate nell'originario provvedimento di non ammissione del credito al passivo, non essendovi alcun onere di sollevare tutte le possibili contestazioni nel corso dell'adunanza prevista dall'art. 96 l. fall.;
- 5) il tribunale ha la sola facoltà il cui mancato esercizio non esonera la parte dalle conseguenze del mancato assolvimento dell'onere probatorio di acquisire il fascicolo fallimentare e da esso eventualmente desumere elementi o argomenti di prova;
- 6) quanto alla prova del credito, nella procedura di verifica dei crediti e nel conseguente giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore del fallimento agisce in qualità di terzo sia rispetto ai creditori del fallito che richiedono l'ammissione al passivo, sia rispetto allo stesso fallito; conseguentemente, non è applicabile nei suoi confronti l'art. 2709 cod. civ., secondo cui i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, invocabile solo nei rapporti fra i contraenti o i loro successori, fra i quali ultimi non è annoverabile il curatore nella sua funzione istituzionale di formazione dello stato passivo (ancorchè, peraltro, dette scritture possano essere prese in considerazione dal giudice di merito quali elementi indiziari in ordine all'esistenza del credito);
- 7) in sede di ammissione al passivo fallimentare, al fine dell'accertamento dell'anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento, la scrittura privata allegata a documentazione della pretesa (nell'ipotesi, effetti cambiari emessi da una società successivamente fallita) è soggetta alle regole dettate dall'art. 2704, comma 1, c.c. in tema di certezza e computabilità della data riguardo ai terzi, le quali possono essere fatte valere nell'interesse della massa o del fallito dal curatore, data la sua posizione di terzietà rispetto agli atti compiuti dal fallito medesimo;
- 8) infine, ma in questo caso si tratta di regola generale e non operante in via esclusiva per il Fallimento, le fatture commerciali non accettate, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio; ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità.

Tribunale di Milano, decreto del 15.1.2020

...omissis...

Occorre rammentare preliminarmente in diritto alcuni principi fondamentali che vengono ad innervare l'intera materia dell'ammissione allo stato passivo e dell'opposizione alla stessa (procedimento compreso), e cioè che:

- 1) il procedimento di opposizione allo stato passivo è retto dalle regole ordinarie in tema di onere della prova, con la conseguenza che grava sull'opponente (attore) fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito (Cassazione civile 20.01.2015 n. 826; Cass. 09.02.2004 n. 2387 e Cass sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982;) mentre graverà sulla curatela l'onere di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 1995, n. 2832);
- 2) tuttavia, nel procedimento di accertamento del passivo il curatore deve essere considerato terzo sia rispetto al fallito sia rispetto ai creditori concorsuali e, pertanto, al predetto curatore non sono opponibili i crediti non aventi data certa (cfr. da ultimo

- Cass. S.u. 20.02.2013, n. 4213; Cass. 9.5.2011 n. 10081; Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2005, n. 5582);
- 3) il procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio, con la rilevante conseguenza che in esso non possono essere avanzate domande nuove che non siano già contenute nell'istanza di ammissione al passivo operando il principio della immutabilità della domanda (Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 2003, n. 9716; Cass. civ., Sez. lavoro, 28 maggio 2003, n. 8472; Cass. civ., Sez. I, 8 novembre 1997, n. 11026);
- 4) per contro, poiché nel giudizio di opposizione allo stato passivo è lo stesso creditore opponente ad avere la veste di attore, mentre il curatore che contesti la pretesa assume quella di convenuto, nulla impedisce nei limiti in cui le regole del processo di cognizione lo consentono al curatore di far valere, in via di eccezione, ragioni di infondatezza della pretesa del ricorrente diverse da quelle enunciate nell'originario provvedimento di non ammissione del credito al passivo, non essendovi alcun onere di sollevare tutte le possibili contestazioni nel corso dell'adunanza prevista dall'art. 96 l. fall. (Cass. 11.5.2001 n. 656; Cass. civ., Sez. I, 1 agosto 1996, n. 6963; App. Trieste, 29 marzo 2006);
- 5) il tribunale ha la sola facoltà il cui mancato esercizio non esonera la parte dalle conseguenze del mancato assolvimento dell'onere probatorio di acquisire il fascicolo fallimentare e da esso eventualmente desumere elementi o argomenti di prova (Cass. civ., 21.12.2005 n. 28302; Cass. Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 1995, n. 2832; Trib. Milano, 7 ottobre 2003; Trib. Padova, 27 febbraio 2002);
- 6) quanto alla prova del credito, nella procedura di verifica dei crediti e nel conseguente giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore del fallimento agisce in qualità di terzo sia rispetto ai creditori del fallito che richiedono l'ammissione al passivo, sia rispetto allo stesso fallito; conseguentemente, non è applicabile nei suoi confronti l'art. 2709 cod. civ., secondo cui i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, invocabile solo nei rapporti fra i contraenti o i loro successori, fra i quali ultimi non è annoverabile il curatore nella sua funzione istituzionale di formazione dello stato passivo (ancorchè, peraltro, dette scritture possano essere prese in considerazione dal giudice di merito quali elementi indiziari in ordine all'esistenza del credito) (Cass. Civ. 9.5.2013 n. 11017; Cass. civ., 9-5.2011 n. 10081; Cass. Sez. I, 15 marzo 2005, n. 5582);
- 7) in sede di ammissione al passivo fallimentare, al fine dell'accertamento dell'anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento, la scrittura privata allegata a documentazione della pretesa (nell'ipotesi, effetti cambiari emessi da una società successivamente fallita) è soggetta alle regole dettate dall'art. 2704, comma 1, c.c. in tema di certezza e computabilità della data riguardo ai terzi, le quali possono essere fatte valere nell'interesse della massa o del fallito dal curatore, data la sua posizione di terzietà rispetto agli atti compiuti dal fallito medesimo (Cass. Sez. civ. 9.5.2011 n. 10081; Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2005, n. 5582; Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 20 luglio 2000, n. 9539; Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2000, n. 1370);
- 8) infine, ma in questo caso si tratta di regola generale e non operante in via esclusiva per il Fallimento, le fatture commerciali non accettate, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio; ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (cfr. Cass. Sez. civ. 11,03.2011 n. 5915; Cass. Sez. civ.3.3.2009 n. 5071; Cass. civ., Sez. II, 11 maggio 2007, n. 10860; Cass. civ. (Ord.), Sez. II, 29 novembre 2004, n. 22401; Cass. civ., Sez. II, 27 agosto 2003, n. 12518; Cass. civ., Sez. II, 4 marzo 2003, n. 3188).

Passando alla trattazione della presente controversia nello specifico, il Tribunale, in ordine alla problematica della riconoscibilità della prededuzione in capo alle fornitrici di prodotti o servizi in favore di III ritiene di confermare il proprio orientamento interpretativo meditato, raggiunto in esito ad ampia discussione e valutazione delle difese delle parti, già rassegnato in numerose pronunce già pubblicate.

All'uopo, è il caso di richiamare che gli elementi costitutivi della prededuzione prevista dall'art. 3 comma 1 ter d.l. 347/2003 sono i seguenti: la debitrice società in Amministrazione Straordinaria deve essere un'impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale individuato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art 1 D.L. 207/2012; la creditrice deve essere una PPP individuata sulla base dei parametri di cui alla raccomandazione 203/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (v. artt. 2, 4 e 5); il credito deve trovare fonte in un contratto stipulato prima che la debitrice sia stata posta in A.S.; la prestazione resa dalla PPP deve connotarsi per essere stata necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice, oppure, alternativamente, riferirsi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di cui al Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014 (AI.).

Non vi è, poi, dubbio che trattandosi degli elementi costitutivi della fattispecie, in presenza dei quali il legislatore ha eccezionalmente riconosciuto una estensione della prededuzione che è categoria che di regola riguarda crediti sorti in funzione o in occasione della procedura concorsuale, essi devono contemporaneamente ricorrere tutti, affinchè possa essere riconosciuta la prededuzione speciale in esame. Essa è prededuzione di tipo funzionale al conseguimento delle finalità della procedura di ristrutturazione industriale prevista dal D.L. 347/2003.

E' ferma convinzione del decidente che la norma, art. 3 comma 1 ter D.L. 347/2003 è necessariamente di stretta interpretazione sia perché si tratta di norma speciale, sia più in generale perché la prededuzione ha come effetto l'alterazione della graduazione dei crediti prevista nelle cause legittime di prelazione (contenute nel c.c. ed in alcune leggi speciali) e quindi va mantenuta ed applicata, rigorosamente in via eccezionale, nell'ambito previsto dal legislatore.

A tale principio generale già cardine del nostro ordinamento si somma l'esigenza rappresentata anche nella Legge Delega per la riforma del Diritto Fallimentare approvata in data 11.10.2017 il cui art. 2 comma 1 lettera i) pone il principio, cui deve attenersi il legislatore delegato, della riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di contenimento delle ipotesi di prededuzione, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure.

Conseguentemente esiste un principio di diritto, quello della non estensibilità delle norme eccezionali, che nel caso in esame vieta pacificamente di violare l'ordine di graduazione imposto dal codice civile, e dall'altro una esigenza concreta così grave, da assurgere a principio di legge delega, che ostano entrambi alla indiscriminata tendenza ad allargare la prededuzione al di là dei limiti di legge ed ambedue militano in difesa dei creditori e contro la c.d. espropriazione dei creditori pregressi, cioè la sottrazione che la prededuzione realizza del patrimonio destinato a garanzia dei creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c. alla sua funzione, per destinarlo ad un altro fine, sicchè deve, addirittura, considerarsi contrario alla Carta costituzionale proprio l'indiscriminato allargamento richiesto del beneficio, riconosciuto dal legislatore in circostanze ben definite e del tutto eccezionali per finalità limitate e circoscritte.

A ciò non osta neppure, peraltro, il dettato dell'art. 8 co. 1bis del D.L. n. 91/2017 (conv. In L. 123/17), il quale, nell'affermare testualmente che l'art. 3, comma 1- ter, D.L. 347/03 si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili rientrano quelli delle imprese di autotrasporto, che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'III, sta soltanto a significare che, qualora

quanto trasportato sia necessario al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali o si riferisca al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di cui al DPCM 14/03/2014, anche il credito del trasportatore deve essere "vestito" di prededuzione.

Deve rilevarsi, all'uopo, che le parti hanno rassegnato agli atti del giudizio due relazioni tecniche, parte ricorrente per dimostrare la necessarietà della sua prestazione e parte resistente, la non necessarietà delle prestazioni fornite alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali.

Dette relazioni, com'è noto, costituiscono prove atipiche, in quanto documenti contenenti il resoconto di un evento istruttorio effettuato fuori dal processo, avvalendosi di particolari strumenti o competenze tecnico-scientifiche che sfuggono alle conoscenze dell'uomo medio e (quindi anche) del giudice.

Orbene, ad avviso dell'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, detti documenti costituiscono difese tecniche utilizzabili dal Giudice per ricavarne elementi di giudizio alla pari di indizi ex art. 116 c.p.c. (v. Cass. Civ. nn. 724/1973, 4437/1997, 9551/2009) ed anche per formare il proprio convincimento, qualora le ritenga fondate, con obbligo, in tal caso, di motivazione specifica (v. Cass. Civ. nn. 12411/2001 e 26550/2011).

In ossequio a detti principi, posto che, in fatto, entrambe le relazioni descrivono il cd. ciclo produttivo dell'acciaio, è possibile – anzi doveroso, al fine di evitare attività processuale dispendiosa, dilatoria e non necessaria – valorizzarne il nucleo comune, reciprocamente non contestato ex art. 115 c.p.c.

Tale nucleo consiste, appunto, nella rappresentazione di un sistema meccanico che utilizza le materie prime, originarie, prodotte in loco (il cd. coke) o raffinate (il cd. processo di agglomerazione), le quali vengono convogliate nell'altoforno: da quest'ultimo fuoriesce la ghisa liquida, che viene immessa nell'acciaieria e, all'esito del processo di colata continua, è trasformata in bramma di acciaio. Ciò sta a significare che, in un ciclo di produzione integrato qual è quello sopra descritto, è essenziale tutto l'apparato che conduce dalla materia prima alla bramma ed è necessaria ogni prestazione che consente il funzionamento di tale apparato.

Ancora, non rileva, né osta, la circostanza, per contro sottolineata da parte resistente, in merito alla pluralità o meno di fornitori dei materiali o delle prestazioni, posto che la caratteristica dell'essenzialità prescinde dalla fungibilità o meno del fornitore, essendo esclusivamente ancorata alla pertinenza all'ambito del cd. primo acciaio, quale sopra delineato.

Neppure, infine, può valorizzarsi, per negare la caratteristica di essenzialità, il fatto che un dato materiale, comunque destinato a essere utilizzato in uno degli impianti essenziali, sia fornito quale immediatamente utilizzabile o quale scorta, posto che la complessità e la grandezza di detti impianti esigono la sussistenza di scorte immediatamente disponibili, vuoi per l'impiego quali materie prime, vuoi per la sostituzione della componentistica.

Alla luce dei principi esposti, le prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali possono enuclearsi, laddove specificato dalla ricorrente e non specificamente e tempestivamente contestato da parte resistente, in base alle relative sigle apposte sulle singole fatture azionate e riconducibili ad ordini che hanno la medesima destinazione.

Nel casa in esame *omissis*. Dalla stessa descrizione della parte si evince, dunque, che l'utilizzo del materiale legnoso è successivo alla fase che la giurisprudenza di questo tribunale ha ritenuto essenziale per la continuità degli stabilimenti e che si conclude con la produzione della bramma *omissis*.

Il totale rigetto delle pretese dell'opponente dovrebbe riverberarsi sulla soccombenza, ma la novità delle questioni interpretative trattate e l'assenza di precedenti di legittimità specifici impongono l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Respinge l'opposizione e conferma il provvedimento del giudice delegato. Compensa le spese di lite.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Èmma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo** Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero

